



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 173 del 18/12/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 11 dicembre 2014, n. 36

D.lgs. n. 152/2006. Rettifica ed integrale sostituzione della D.D. n. 33 del 17/11/2014. Riesame con valenza di rinnovo ed aggiornamento per modifiche dell'AIA rilasciata con D.D. n. 69 del 24/02/2009 e successive modifiche alla ditta Italcave SpA per l'impianto complesso di discarica per rifiuti speciali non pericolosi con annessa piattaforma di selezione ed inertizzazione (codd. IPPC 5.1, 5.3 e 5.4) ubicato in Taranto, c.da La Riccia-Giardiniello.

L'anno 2014 addì 11 del mese di Dicembre in Modugno (BA), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell'Ufficio
Autorizzazione Integrata Ambientale

premesso che

in data 17/11/2014 è stata affissa all'albo pretorio del Servizio Rischio Industriale la D.D. n. 33 di pari oggetto e contenuto della presente, in pubblicazione dal 17/11/2014 al 28/11/2014;

terminato il periodo di pubblicazione, si sono evidenziati alcuni meri errori materiali della D.D. che rendevano la stessa poco intelligibile, in particolare (tutti i riferimenti sono all'Allegato A):

- nella tabella a pag. 32 e 33 alcune caselle risultavano non completamente leggibili per problemi di impaginazione;

- a pag. 35 mancava la descrizione del CER 161002;

- a pag. 35 c'era una inversione nelle descrizioni dei CER 160306 e 160304;

- nella prima tabella a pag. 36 una casella risultava non completamente leggibile per problemi di impaginazione;

- a pag. 37 la frequenza del monitoraggio nella fase post-operativa per il biogas era erroneamente indicata come "mensile" invece che "semestrale" come correttamente riportato nel PMC;

- a pag. 38 veniva erroneamente prescritto il monitoraggio del latte che non è più possibile in quanto non sono più presenti allevamenti nella zona, infatti tale prescrizione è correttamente assente nel PMC;

- a pag. 38 la frequenza della olfattometria era erroneamente "mensile" invece che "trimestrale" come correttamente riportato nel PMC;

inoltre, a pag. 5 della determinazione si faceva per due volte erroneamente riferimento alla D.D. n. 69/2009 anziché, correttamente, alla D.D. n. 67/2009;

conseguentemente,

- onde correggere i sopra evidenziati meri errori materiali, si è stabilito di emanare la presente Determinazione Dirigenziale, identica nei contenuti e negli esiti alla D.D. n. 33/2014, fatta salva la correzione degli errori sopra elencati, e pertanto, si è stabilito di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutiva;

pertanto,

visti:

- il D.lgs. n. 152/06, parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;
- la D.G.R. Puglia n. 648 del 05/04/2011: «Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali»;
- gli artt. 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/97;
- la D.G.R. Puglia n. 3261/98;
- gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/01;
- l'art. 18 del D.lgs. n. 196/03: «Codice in materia di protezione dei dati personali», in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la D.G.R. Puglia n. 767/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24/06/2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato collocato nell'ambito del Servizio Rischio Industriale;
- la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al dr. Giuseppe Maestri l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;
- la Determinazione del Dirigente del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 con la quale sono state delegate le funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi dell'art. 45 della L.R. Puglia n. 10/2007;
- la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 21/11/2014, con la quale l'Ufficio "Inquinamento e Grandi Impianti" è stato ridenominato Ufficio "Autorizzazione Integrata Ambientale";

visti inoltre:

- la L. n. 241/90: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- la L.R. Puglia n. 17/2007: «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale»;
- l'art. 35 della L.R. Puglia n. 19/2010: «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia»;
- la D.G.R. Puglia n. 648/2011: «Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali»;
- la D.G.R. Puglia n. 1113/2011: «Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.lgs. n. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006»;
- la L.R. Puglia n. 3/2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA), Rischio di incidenti rilevanti (RIR) ed Elenco tecnici competenti in acustica ambientale", ed in particolare l'art.1 che ha modificato il criterio di attribuzione della delega in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale in favore delle Province superando la distinzione temporale di cui al c.1 dell'art. 7 della L.R. Puglia n. 17/2006 nonché la successiva D.G.R. Puglia n.557/2014, nella quale si precisa che le istanze di riesame/revisione/modifica formulate prima della data di entrata in vigore della

LR n. 3/2014 e riferite ad attività già autorizzate restano di competenza dell'ente che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione iniziale;

vista la relazione dell'Ufficio, compilata dal Funzionario Istruttore ing. Pierfrancesco Palmisano, che così riferisce:

Relazione dell'Ufficio:

premesso che:

- l'impianto di cui trattasi, «l'impianto complesso di discarica per rifiuti speciali non pericolosi con annessa piattaforma di selezione ed inertizzazione» (codd. IPPC 5.1, 5.3 e 5.4), è stato autorizzato con AIA rilasciata con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 67/2009, per la seguente configurazione:

- Discarica:

Superficie 1° Lotto: 85.595 m²;

Superficie 2° Lotto: 126.807 m²;

Superficie totale: 207.712 m²;

Volume 1° Lotto: 2.616.146 m³

Volume 2° Lotto: 3.612.298 m³

Volume Totale: 6.228.444 m³,

- capacità complessiva di trattamento tramite impianti diversi dall'incenerimento:

rifiuti non pericolosi: 80.000 t/a

- capacità complessiva di stoccaggio istantaneo (rifiuti non pericolosi):

D15: 1.200 t

R13: 3.600 t

- attività di recupero (da R2 a R9)

rifiuti non pericolosi: 120.000 t/a

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 421/2010, in riscontro alla richiesta del Gestore di inquadramento in sottocategoria per il Primo e per il Secondo Lotto della discarica, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. "c" del DM 3 agosto 2005, l'inquadramento in sottocategoria del solo Primo Lotto e conseguente deroga al parametro DOC per alcune tipologie di rifiuti;

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 42/2012 veniva espresso parere sfavorevole di compatibilità ambientale relativamente alla realizzazione di alcune modifiche, ovvero:

1. impianto di trattamento del percolato con riutilizzo e rilancio in discarica del permeato e del concentrato;

2. risistemazione del piazzale di accesso consistente in: nuovo ingresso alla discarica con palazzina uffici, struttura di ispezione/controllo mezzi in ingresso e nuove piazzole di prestoccaggio dei rifiuti ai fini della verifica di conformità;

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Rischio Industriale n. 22/2013, venivano qualificate come "non sostanziali" (e pertanto ne veniva autorizzata la realizzazione) alcune modifiche, consistenti principalmente nella integrazione dei codici CER da avviare all'impianto di selezione;

- con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti n. 43/2013, veniva riesaminata l'AIA al fine di applicare quanto previsto dal «Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (TA)» al fine di ridurre la fonte di emissione di PM10;

preso atto che:

- con nota acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 3515 del 19/08/2013 la ditta Italcave SpA presentava alla Regione Puglia domanda di rinnovo della propria AIA rilasciata con D.D. n. 67/2009;

- in data 15/10/2013 il Gestore effettuava le necessarie pubblicazioni trasmettendole all'Ufficio Regionale Inquinamento e Grandi Impianti;
- con nota prot. n. 5168 del 03/12/2013 veniva comunicato l'avvio del procedimento;
- dall'esame della documentazione prodotta risultava che la suddetta domanda conteneva al suo interno anche la richiesta relativa a diverse modifiche rispetto a quanto già autorizzato con D.D. n. 67/2009 e successivi aggiornamenti;
- pertanto, in occasione della CdS del 17/12/2013 veniva comunicato al Gestore che, per quanto attiene le richieste modifiche, avrebbe dovuto essere seguito l'iter previsto dalla DGR n. 648/2011, recante: «Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali»;
- con nota del 30/12/2013, acquisita al prot. n. 27 del 08/01/2014, il Gestore forniva le integrazioni richieste, indirizzate anche all'Ufficio Regionale VIA, come previsto dalla citata DGR n. 648/2011;
- si evidenzia che le modifiche proposte dal Gestore erano le seguenti:
 1. inquadramento in sottocategoria di discarica per il Secondo Lotto;
 2. deroga ex art. 10 DM 27/09/2010 per quanto riguarda i metalli della tab. 5, per entrambi i Lotti;
 3. sostituzione dei due attuali impianti di lavaggio pneumatici, con due impianti di lavaggio pneumatici automatici;
 4. risistemazione del piazzale di accesso all'impianto con realizzazione di nuovi uffici amministrativi, nuovo ufficio pesa, nuova area di ispezione visiva dei mezzi;
 5. realizzazione impianto di trattamento in loco del percolato prodotto;
- in relazione alla suddette modifiche si evidenzia che:
 - le modifiche di cui ai punti 4 e 5 sono state già oggetto di parere sfavorevole di VIA (vedasi D.D. n. 42/2012 citata nelle premesse);
 - la modifica di cui al punto 1 è già stata oggetto di richiesta in occasione del procedimento amministrativo conclusosi con la D.D. n. 421/2010 che ha autorizzato l'inquadramento in sottocategoria per il solo Primo Lotto;
 - relativamente alla richiesta di modifica, l'Ufficio Regionale Inquinamento e Grandi Impianti, con nota prot. n. 542 del 10/02/2014 richiedeva il necessario parere endoprocedimentale all'Ufficio Regionale VIA;
 - in data 24/03/2014, il legale del Gestore indirizzava all'Ufficio Regionale Inquinamento e Grandi Impianti una missiva, lamentando l'eccessiva lungaggine dell'iter relativamente sia al rinnovo dell'AIA che all'aggiornamento a seguito delle modifiche proposte dal Gestore;
 - in riscontro a tale missiva, l'Ufficio Regionale Inquinamento e Grandi Impianti, con nota prot. n. 1311 del 26/03/2014, rispondeva evidenziando che:
 1. le modifiche proposte dal Gestore «sono (per gran parte) le stesse che hanno già ricevuto parere NEGATIVO di compatibilità ambientale con provvedimento D.D. n. 42/2012 del Dirigente del Servizio Ecologia. Pertanto, premesso che in generale l'iter per le modifiche all'AIA è regolamentato dalla DGR Puglia n. 648/2011, un approfondito esame delle modifiche proposte (finalizzato ad una eventuale, ma non scontata, riconsiderazione del citato parere negativo), che necessariamente coinvolge anche l'Ufficio Regionale VIA, è nell'interesse dell'istante»;
 2. per quanto attiene il rinnovo dell'AIA «ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006, "fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione". Pertanto resta impregiudicata la possibilità del Gestore di continuare ad esercire il proprio impianto sulla base della D.D. n. 67/2009»;
 - successivamente, con nota del 08/05/2014, il Gestore comunicava di essere stato diffidato dal Commissario Delegato alla «Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce, Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania» a non interrompere «alla scadenza contrattuale del 31 marzo 2014 l'erogazione delle prestazioni contrattuali dei rifiuti speciali provenienti da alcuni di detti impianti»; comunicava inoltre che, il Primo Lotto della propria discarica, già

dotato di iscrizione in sottocategoria e di deroga per il parametro DOC relativamente ad alcuni codici CER (rilasciata con D.D. n. 421/2010) è «ormai in esaurimento» e che pertanto taluni dei rifiuti di cui trattasi, per poter essere accettati nel Secondo Lotto, necessitano «delle deroghe a taluni parametri invero già concessi alla società [Italcave] ma solo per il primo lotto»; conseguentemente il Gestore richiedeva con «somma urgenza» di addivenire alla definizione del procedimento, «quanto meno in relazione alla concessione delle deroghe necessarie alla prosecuzione del servizio citato»;

- in data 15/05/2014, il Gestore Italcave avviava un contenzioso presso il TAR a causa del supposto prolungato silenzio da parte della Regione;

- nella successiva CdS del 21/05/2014, il Gestore confermava di richiedere lo stralcio (già richiesto implicitamente con nota del 08/05/2014) delle sole modifiche relative alla concessione della deroga per il parametro DOC relativamente al II lotto e della iscrizione in sottocategoria e deroga per i metalli di cui alla tab. 5 del DM 27/09/2010 per entrambi i lotti;

- conseguentemente, l'Ufficio Regionale Inquinamento e Grandi Impianti, con nota prot. n. 2113 del 21/05/2014 comunicava all'Ufficio Regionale VIA la volontà del Gestore di stralciare le due suddette modifiche da tutte le altre e la urgenza manifestata dal Gestore di addivenire ad una conclusione dell'iter relativamente alle stesse, invitando l'Ufficio VIA «nell'ambito del parere endoprocedimentale già richiesto ai sensi della DGR n. 648/2011, a dare priorità alla valutazione di tali richieste»;

- successivamente, l'Ufficio Regionale VIA, con nota prot. n. 5195 del 30/05/2014, acquisita in pari data al prot. n. 2282, trasmetteva il verbale del Comitato Regionale VIA del 27/05/2014 nel quale erano state esaminate le richieste di modifica di cui trattasi;

- in riscontro a tale comunicazione, con nota prot. n. 2303 del 04/06/2014, l'Ufficio Regionale Inquinamento e Grandi Impianti comunicava all'Ufficio VIA di interpretare quanto evidenziato dal Comitato VIA nel senso che le modifiche proposte erano da considerarsi «sostanziali» e che pertanto, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 648/2011, il «procedimento di aggiornamento AIA potrà essere completato solo dopo la pronuncia da parte dell'Autorità Competente VIA o a seguito dell'espletamento del procedimento unico ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 152/06 e smi», richiedendo «riscontro alla presente, intendendo corretta, decorso il termine di 3 giorni, la lettura operata da questo Ufficio»;

- conseguentemente, con nota prot. n. 2408 del 10/06/2014, l'Ufficio Regionale Inquinamento e Grandi Impianti comunicava al Gestore Italcave di aver stabilito di:

1. stralciare dal procedimento, già avviato in data 03/12/2013, la parte inerente alla richiesta di modifica sostanziale che potrà evidentemente essere istruita in coordinamento con la disciplina VIA per le considerazioni sopra riportate;

2. procedere con la parte relativa al rinnovo, ai sensi dell'articolo 29-octies del D.lgs. n. 152/06;

- in riscontro, con nota del 22/07/2014, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 3027 del 23/07/2014, il Gestore comunicava di rinunciare alla richiesta di aggiornamento AIA per le modifiche presentate con eccezione delle deroghe richieste;

- pertanto, veniva nuovamente convocata la Conferenza dei Servizi, che si teneva in data 11/09/2014;

- nell'ambito della stessa venivano chiariti diversi aspetti, in particolare si acquisivano i pareri di Arpa Puglia e dell'Ufficio Regionale Rifiuti in merito alla richiesta di deroga su DOC e Metalli, che, a seguito di chiarimenti forniti dal Gestore, erano favorevoli;

- nella stessa sede, in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo, venivano richieste da Arpa ulteriori chiarimenti ed il Gestore veniva invitato a fornire una revisione del proprio PMC;

- inoltre, Arpa Puglia, consegnava un parere del proprio «Centro Regionale Aria» (prot. n. 48284 del 10/09/2014, acquisito al Verbale di CdS dell'11/09/2014), nel quale si suggerivano le seguenti prescrizioni:

1. L'area di Taranto, già ad elevato rischio di crisi ambientale, presenta criticità sanitarie ambientali già evidenziate con le risultanze della Valutazione del Danno Sanitario (VDS) eseguita ai sensi della LR 21/2012 per l'impianto siderurgico ILVA SpA (che determinava di per sé una implicita criticità d'area). L'adozione del relativo RR di attuazione (DGR 1945 del 02/10/2012) includeva, altresì, l'Italcave tra le

aziende cui si applica la normativa (LR 21/12). Pertanto, nel rinnovo dell'AIA in oggetto si dovrà tener conto delle risultanze richiamate e di conseguenza bisognerà introdurre prescrizioni specifiche di riduzione per i parametri delle emissioni già previste nell'autorizzazione precedente [in nota: Emissioni: Punti di emissione convogliata (E1; E2; E3*; E4*) - Sorgenti di emissioni diffuse (ED1; ED2; ED3) - Serbatoi (Silos stoccaggio percolato 1; 2; 3; 4 - I e II Lotto discarica; 5 e 6 Il Lotto). Parametri: polveri; NOx; SO2; COT; HCl; HF; CH4; Biogas; sostanze odorigene];

2. Vista la criticità d'area ed in particolare le misure previste da "Piano [in nota: ai sensi del D.lgs. 155/2010 art. 9 comma 1 e comma 2) contenente le prime misure di intervento per il risanamento delle qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti PM10 e benzo(a)pirene", si sottolinea come particolare attenzione vada posta al monitoraggio e controllo delle polveri nel costituendo nuovo PMeC che sarà parte integrante della nuova AIA, prevedendo specifiche misure e prescrizioni operative/gestionali di contenimento delle stesse. Si ricorda a tal proposito che il richiamato Piano di risanamento, approvato con DGR n. 1944 del 02/10/2012, contiene in particolare le misure che le aziende devono mettere in campo durante un Wind Day e, atteso che la principale fonte di emissione diffusa di PM10 è da associarsi alla sospensione in aria di percolato per l'azione del vento sui cumuli all'aperto di materiali polverulenti, prevede:

- e operazioni di ripresa dei materiali dovranno essere ridotte del 10% in peso rispetto a quelle associate ad una giornata tipo;
- dovrà essere garantita una filmatura doppia dei cumuli;
- dovrà essere garantita una bagnatura doppia sulle piste;
- ovrà essere garantita una riduzione della velocità massima consentita dei veicoli su pista del 50%.

Pertanto, si chiede che dette misure vengano incluse in maniera strutturale nella nuova AIA.

3. Per quanto riguarda la compilazione del Catasto Emissioni Territoriali (CET), si prende atto della compilazione da parte dell'Azienda, ma si sottolinea in questa sede, in previsione della nuova AIA, la richiesta di compilazione completa e corretta delle sezioni del CET. Si fa presente, infatti, che il gestore al momento compila la parte relativa alle emissioni convogliate, mentre, per quanto attiene alle emissioni diffuse allega i rilievi effettuati nella sezione documenti e non ha provveduto ad inserire limiti e certificati nella sezione dedicata;

- nella medesima occasione, l'Ufficio Regionale Rifiuti, rispetto alla concedibilità delle deroghe, evidenziava la conformità a quanto previsto dal Piano Regionale Rifiuti Speciali;
- in data 18/09/2014, il Gestore forniva varia documentazione integrativa, fra la quale la rev. 1 del proprio Piano di Monitoraggio e Controllo;
- in occasione della successiva seduta della CdS, tenutasi in data 23/09/2014:

1. la ASL Taranto, per mezzo di nota prot. n. 1797/SISP del 22/09/2014, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 3645 del 23/09/2014, esprimeva il proprio parere favorevole con prescrizioni;

2. il Comune di Statte esprimeva il proprio parere non favorevole;

3. il Comune di Taranto, per mezzo di nota prot. n. 138393 del 23/09/2014, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 3652 del 23/09/2014 esprimeva il proprio parere favorevole;

4. l'Arpa Puglia, in riferimento al PMC rev. 1 del Gestore, si riservava di fornire il proprio parere scritto; si riservava, inoltre, di meglio chiarire il proprio parere in merito alla deroga al parametro Pb, fornito in maniera apparentemente non univoca nelle precedenti note e sedute della CdS;

- con nota prot. n. 780 del 25/09/2014, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 3735 del 26/09/2014, il sig. Sindaco del Comune di Taranto comunicava che «con riferimento alla nota prot. n. 138393 del 23/09/2014 [...], evidenziando l'assenza di delega a rappresentare l'Ente alla Conferenza dei Servizi all'uopo convocata, la stessa deve intendersi formalmente annullata. Seguirà ulteriore determinazione da parte dell'Ente»;

- in merito al punto precedente si evidenzia che la nota di cui trattasi (nota del Comune di Taranto prot. n. 138393 del 23/09/2014), riporta in oggetto corretti riferimenti alla procedura in corso, risulta regolarmente firmata dalla funzionaria del Comune di Taranto sig.ra Piera Maiorano e dal dirigente del

Comune di Taranto avv. Alessandro De Roma, regolarmente protocollata dal Comune di Taranto, scritta su carta intestata dello stesso Comune e trasmessa dall'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Ambiente del Comune di Taranto;

- successivamente, con nota prot. n. 53457 del 02/10/2014, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 3845 del 03/10/2014, Arpa Puglia chiariva definitivamente il proprio parere sulla deroga al parametro Pb, specificando che la proposta del Gestore di accettare una quantità massima di rifiuti in deroga al parametro Pb pari al 10% del totale dei rifiuti accettati può essere concessa per il solo Secondo Lotto di discarica;

- inoltre, con nota prot. n. 53698 del 03/10/2014, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 3864 del 06/10/2014, Arpa Puglia ribadiva gran parte delle osservazioni, già formulate, relativamente al PMC rev. 1, costituite, per il solo PMC, da un elenco di 22 osservazioni, elencate dalla lettera "a" alla lettera "v" dell'alfabeto inglese, il quale elenco non si conclude con l'espressione esplicita di parere ("favorevole" oppure "non favorevole");

- sulla scorta di tale nota di Arpa, l'Ufficio Regionale invitava, con nota prot. n. 3953 del 13/10/2014, il Gestore a revisionare il PMC;

- in conseguenza di ciò, il Gestore forniva una nuova versione del proprio PMC, rev. 2, acquisito in data 17/10/2014;

- rispetto a tale nuova revisione del PMeC, l'Ufficio Regionale richiedeva, con nota prot. n. 4101 del 21/10/2014, ad Arpa di esprimersi con parere definitivo entro dieci giorni;

- rispetto a tale richiesta, Arpa Puglia, con nota prot. n. 59786 del 31/10/2014, rispondeva come segue: «in relazione alla Sua nota prot. AOO_169-21/10/2014-0004101, si precisa che - diversamente da quanto affermato da codesta A.C. - il parere formulato da Arpa con nota prot. n. 53698 del 03/10/2014 è già di carattere definitivo (precedentemente erano state espresse osservazioni con note prot. n. 53547 del 02/10/14, prot. 48373 del 11/09/14, prot. 31698 del 04/06/14). Quanto richiesto alla scrivente Agenzia, in relazione all'avvenuta presentazione delle ennesime integrazioni documentali prodotte dalla Italcave S.p.A. con nota prot. 212/DIS/2014 del 16/10/2014, si configura come un notevole aggravio dell'attività che potrebbe confliggere con la programmazione della attività già predisposta, considerato che l'Agenzia ha già dettagliatamente indicato al gestore tutte le integrazioni da apportare a ciascun elaborato. Pertanto si chiede all'A.C. di utilizzare il parere già espresso per le attività di competenza»;

- con nota prot. n. 4248 del 31/10/2014, l'Ufficio Regionale riscontrava come segue: «Dall'esame delle diverse note prodotte da codesta spett.le Agenzia, contenenti numerosissime osservazioni aventi ad oggetto il PMC ed altri elaborati prodotti dal Gestore Italcave, lo scrivente Ufficio non riesce ad evincere in maniera definitiva ed inequivocabile l'espressione del parere di codesta spett.le Agenzia. Tanto premesso, si rinnova l'invito ad esprimere il proprio parere sulla base delle controdeduzioni presentate dal Gestore («Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 2» ed altri elaborati, depositati in data 17/10/2014) a fronte delle osservazioni formulate da codesta Agenzia con nota prot. n. 53698 del 03/10/2014. A tal proposito si evidenzia che, rispetto all'iter di cui trattasi (istanza del 19 agosto 2013 ed avvio del procedimento del 2 dicembre 2013), è in corso un procedimento presso il TAR, contro il silenzio, la cui prossima udienza si terrà in data 17 novembre pv, e pertanto è assolutamente necessario concludere il procedimento entro tale data, onde evitare la soccombenza in giudizio e le relative conseguenze. Infine, si reitera la disponibilità, già espressa per le vie brevi, ad un eventuale incontro, se ritenuto utile, tra gli scriventi e codesta Agenzia - in data e luogo a voi gradito - al fine di un esame congiunto della documentazione in questione».

- tale ultima nota non veniva riscontrata da Arpa, pertanto, l'Ufficio Regionale procedeva autonomamente a confrontare le 22 prescrizioni impartite da Arpa sul PME rev. 1 con quanto riportato dal PMC rev. 2, verificando il rispetto delle prescrizioni tranne che per i alcuni punti rispetto ai quali, l'Ufficio Regionale ha proceduto ad editare il PMC fornito dal Gestore in modo da renderlo conforme anche alle suddette prescrizioni di Arpa Puglia, come segue:

1. a) al § 11, sostituito: «i dati [...] saranno messi» à «i dati [...] dovranno essere messi»

2. h) al § 3, i riferimenti alle DD.DD. n. 421/2010 e n. 22/2013 sono stati spostati nella riga "AIA" della "Tabella 1 - Provvedimenti autorizzativi già operative";

3. k) al § 5.1.7, sostituito: «almeno 45 giorni da tale data sarà presentata istanza di rinnovo» à «almeno 45 giorni prima della scadenza sarà presentata istanza di rinnovo all'Ufficio competente»

4. k) al § 5.1.7, inserita tabella C3 del par. 3.1.2 del Manuale ISPRA 2007 ed eliminati i relativi dati dalla tabella relativa alle coordinate dei pozzi;

- riassumendo, Arpa Puglia ha espresso nel corso del procedimento i seguenti pareri:

1. parere favorevole sulla concessione della deroga per DOC e Metalli, inizialmente espresso con nota della «Direzione Scientifica UOC Acqua e Suolo» (nota di posta interna, trasmessa alla Regione in allegato alla nota prot. n. 48373 dell'11/09/2014) e successivamente approfondito nel corso della CdS dell'11/09/2014 ed infine precisato con nota prot. n. 53457 del 02/10/2014, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 3845 del 03/10/2014, in merito alla concessione della deroga per il parametro Pb in riferimento ad una quantità massima di rifiuti in entrata pari al 10% del totale, per il solo Secondo Lotto;

2. parere, con prescrizioni, del Centro Regionale Aria (nota di posta interna, trasmessa alla Regione in allegato alla nota prot. n. 48373 dell'11/09/2014);

3. parere, con prescrizioni, del DAP Taranto, trasmesso con varie note, da ultimo la nota prot. n. 53698 del 03/10/2014, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 3864 del 06/10/2014, che non contiene una espressione esplicita di parere ("favorevole" oppure "non favorevole") ma che Arpa Puglia, con successiva nota prot. n. 59786 del 31/10/2014, dichiarava essere di carattere definitivo, invitando l'Autorità Competente a procedere sulla base dello stesso, cosa che si è fatto come dianzi evidenziato;

rilevato infine che, l'impianto di cui trattasi è dotato di certificazione ISO 14001:2004, rilasciata da IQNet, numero di registrazione IT-60617 con scadenza 26/02/2017,

Tutto quanto sopra espresso, si sottopone al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, unitamente all'Allegato A (Allegato Tecnico) ed all'Allegato B (Piano di Monitoraggio e Controllo) per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

Il Funzionario Istruttore
Pierfrancesco Palmisano

Il Dirigente dell'Ufficio
Inquinamento e Grandi Impianti,

lette e fatte proprie la relazione che precede e gli Allegati A e B che qui si intendono approvati ed integralmente trascritti;

esaminata la documentazione tecnica fornita dal Gestore,

visti i pareri dei soggetti coinvolti nel presente procedimento, ovvero:

1. la ASL Taranto, per mezzo di nota prot. n. 1797/SISP del 22/09/2014, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 3645 del 23/09/2014, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

2. il Comune di Statte ha espresso, nel corso della CdS del 23/09/2014, il proprio parere non favorevole;

3. il Comune di Taranto, per mezzo di nota della Direzione Ambiente prot. n. 138393 del 23/09/2014, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 3652 del 23/09/2014, ha espresso il proprio parere favorevole;

4. la Provincia di Taranto, pur regolarmente invitata a tutte le sedute della CdS, non ha mai partecipato alle stesse né si è mai espressa nel merito;

5. l'Ufficio Regionale Rifiuti si è espresso favorevolmente alla concedibilità delle deroghe sulla base del Piano Regionale Rifiuti Speciali, nel corso della CdS dell'11/09/2014;

6. pareri di Arpa Puglia:

A. l'Arpa Puglia, Direzione Scientifica UOC Acqua e Suolo, si è espressa favorevolmente rispetto alla concessione delle deroghe nel corso della CdS dell'11/09/2014 e da ultimo, relativamente al solo parametro Pb rispetto al quale il proprio parere era rimasto in sospeso, con nota prot. n. 53457 del 02/10/2014, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 3845 del 03/10/2014, Arpa Puglia chiariva definitivamente il proprio parere sulla deroga al parametro Pb, specificando che la proposta del Gestore di accettare una quantità massima di rifiuti in deroga al parametro Pb pari al 10% del totale dei rifiuti accettati può essere concessa per il solo Secondo Lotto di discarica;

B. l'Arpa Puglia, Centro Regionale Aria, ha espresso delle prescrizioni finalizzate al contenimento delle polveri, peraltro già recepite e previste nella D.D. n. 43/2013 di riesame dell'AIA sulla base del «Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA)» approvato con DGR Puglia n. 1944 del 02/10/2012;

C. l'Arpa Puglia, DAP Taranto, in relazione al PMC, ha trasmesso numerose prescrizioni, per mezzo di varie note, da ultimo la nota prot. n. 53698 del 03/10/2014, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 3864 del 06/10/2014, che non contiene una espressione esplicita di parere ("favorevole" oppure "non favorevole") ma che Arpa Puglia, con successiva nota prot. n. 59786 del 31/10/2014, dichiarava essere di carattere definitivo, invitando l'Autorità Competente a procedere sulla base della stessa;

considerato che:

- la nota del Comune di Taranto prot. n. 138393 del 23/09/2014, con la quale tale Comune ha espresso il proprio parere, riporta in oggetto corretti riferimenti alla procedura in corso, risulta regolarmente firmata dalla funzionaria del Comune di Taranto sig.ra Piera Maiorano e dal dirigente del Comune di Taranto avv. Alessandro De Roma, risulta regolarmente protocollata dal Comune di Taranto e scritta su carta intestata dello stesso Comune e trasmessa dall'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Ambiente del Comune di Taranto e che pertanto non si ritiene condivisibile quanto affermato dal sig. Sindaco del Comune di Taranto con propria nota prot. n. 780 del 25/09/2014, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 3735 del 26/09/2014 (che afferma: «con riferimento alla nota prot. n. 138393 del 23/09/2014 [...], evidenziando l'assenza di delega a rappresentare l'Ente alla Conferenza dei Servizi all'uopo convocata, la stessa deve intendersi formalmente annullata. Seguirà ulteriore determinazione da parte dell'Ente») e che pertanto si ritiene valido (non essendo peraltro, a distanza di quasi 2 mesi, pervenuto nessun altro e diverso parere dal medesimo Comune), in quanto espresso nelle forme corrette, il parere del Comune di Taranto formulato con nota prot. n. 138393 del 23/09/2014, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 3652 del 23/09/2014;

- dalle risultanze delle varie riunioni della CdS è emersa la possibilità di concedere le seguenti deroghe:

1. iscrizione in sottocategoria (che era stata già concessa con precedenti provvedimenti) e conseguente deroga per il parametro DOC per il Primo Lotto di discarica (illimitato per tutti i codici CER autorizzati);

2. iscrizione in sottocategoria e conseguente deroga per il parametro DOC per il Secondo Lotto di discarica (illimitato per tutti i codici CER autorizzati);

3. deroga per tutti i parametri di cui alla tab. 5 del DM 27/09/2010 per il Primo Lotto, fino a tre volte i limiti della stessa tabella, ad eccezione del parametro Pb che non è derogabile;

4. deroga per tutti i parametri di cui alla tab. 5 del DM 27/09/2010 per il Secondo Lotto, fino a tre volte i limiti della stessa tabella, ad eccezione del parametro Pb che è derogabile solamente per una quantità in peso di rifiuti in ingresso pari al 10% del totale (pertanto solo il 10% dei rifiuti in ingresso potrà usufruire della deroga al parametro Pb, fino ad un massimo di 3 volte i valori di cui alla tab. 5 del DM 27/09/2010, mentre il restante 90% in peso dei rifiuti in ingresso dovrà rispettare i limiti di cui alla tab. 5);

considerato infine che l'impianto di cui trattasi è dotato di certificazione ISO 14001:2004, e che pertanto, ai sensi dell'art. 28-octies del D.lgs. 152/06, modificato da ultimo dall'art. 7 comma 7 del D.lgs. n.

46/2014, il prossimo riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA sarà disposto sull'installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla eventuale futura data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di cui trattasi;

oppure

b) quando saranno trascorsi 12 anni dal rilascio del presente provvedimento;

si è ritenuto, ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. n. 152/2006, di riesaminare, con valenza di rinnovo, l'AIA n. 69/2009;

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di riesaminare (con valenza di rinnovo) ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. n. 152/2006 l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Italcave SpA, con sede legale ed impianto in Taranto, c.da La Riccia-Giardiniello, sulla base della documentazione tecnica agli atti, relativa ad un impianto complesso di discarica per rifiuti speciali non pericolosi con annessa piattaforma di selezione ed inertizzazione (codd. IPPC 5.1, 5.3 e 5.4) avente la seguente configurazione:

- Discarica:

Superficie 1° Lotto: 85.595 m²;

Superficie 2° Lotto: 126.807 m²;

Superficie totale: 207.712 m²;

Volume 1° Lotto: 2.616.146 m³

Volume 2° Lotto: 3.612.298 m³

Volume Totale: 6.228.444 m³,

- capacità complessiva di trattamento tramite impianti diversi dall'incenerimento:

rifiuti non pericolosi: 80.000 t/a

- capacità complessiva di stoccaggio istantaneo (rifiuti non pericolosi):

D15: 1.200 t

R13: 3.600 t

- attività di recupero (da R2 a R9)

rifiuti non pericolosi: 120.000 t/a

di dare atto che, sulla base della documentazione fornita dal Gestore, la volumetria totale residua a giugno 2014 è pari a 3.409.311 m³

di concedere:

- l'iscrizione in sottocategoria di discarica ex art. 7 c. 1 lett. c) del DM 27/09/2010 e conseguente deroga al parametro DOC (illimitato) per il Primo Lotto;
- l'iscrizione in sottocategoria di discarica ex art. 7 c. 1 lett. c) del DM 27/09/2010 e conseguente deroga al parametro DOC (illimitato) per il Secondo Lotto;
- la deroga fino a tre volte i limiti di accettabilità per tutti i parametri, tranne il Piombo, di cui alla tab. 5 del DM 27/09/2010 per il Primo Lotto;
- la deroga fino a tre volte i limiti di accettabilità per tutti i parametri, tranne il Piombo, di cui alla tab. 5 del DM 27/09/2010 per il Secondo Lotto
- la deroga fino a tre volte i limiti di accettabilità per il parametro Piombo, di cui alla tab. 5 del DM 27/09/2010, limitatamente al 10% in peso del totale dei rifiuti in ingresso, per il solo Secondo Lotto

di stabilire che le deroghe sono applicabili a tutti i codici CER autorizzati con D.D. n. 67/2009 e successivi aggiornamenti;

di confermare le prescrizioni impartite, relativamente al Primo Lotto, con D.D. n. 421/2010, ove non in contrasto con il presente provvedimento;

di estendere le prescrizioni impartite, relativamente al Primo Lotto, con D.D. n. 421/2010, anche al Secondo Lotto, ove non in contrasto con il presente provvedimento;

di confermare le prescrizioni impartite con D.D. n. 43/2013;

di stabilire che l'Allegato tecnico è costituito dall'Allegato A alla presente determinazione;

di stabilire che il Piano di Monitoraggio e Controllo è costituito dall'Allegato B alla presente determinazione;

di stabilire che il Gestore dovrà adeguare le garanzie finanziarie prestate in conformità all'emanando Decreto Ministeriale di cui all'art. 195 co. 2 lett. "g" del D.lgs. n. 152/06 e smi;

di evidenziare, che il prossimo riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA sarà disposto sull'installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla eventuale futura data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di cui trattasi;

oppure

b) quando saranno trascorsi 12 anni dal rilascio del presente provvedimento;

di stabilire, che il presente provvedimento rettifica, conformemente a quanto illustrato in premessa, e sostituisce integralmente la D.D. n. 33 del 17/11/2014 di medesimo oggetto e contenuto;

di stabilire, per le ragioni evidenziate in premessa, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, alla Italcave SpA, con sede legale ed impianto Taranto, c.da La Riccia-Giardiniello;

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto, al Comune di Statte (TA), all'Arpa Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di Taranto, alla

Asl competente per territorio, al Servizio Regionale Ecologia ed al Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da 19 facciate, e n. 2 allegati, composti rispettivamente da: Allegato A: 39 facciate e Allegato B: 127 facciate, per un totale di n. 185 facciate;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n. 161 del 22.02.2008:
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
 - nel Portale Ambientale regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- c) trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente d'Ufficio
Giuseppe Maestri